



11024/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

CU

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE P.A.

Ud. 08/11/2017 - CC

R.G.N. 26715/2016

Ca. 11024  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26715-2016 proposto da:

STELLA MARIA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SAN SAVINO, 15, presso lo studio dell'avvocato ANNA CASTAGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato DIMITRI BARBERA;

- ricorrente -

contro

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO SALOMONE;

10639  
5/4  
L.M.

proprio dinamismo, la caduta di un passante normalmente attento, atteso che il preteso ostacolo era facilmente evitabile e comunque agevolmente superabile con l'ordinaria attenzione esigibile da qualsiasi utente.

La sentenza torna sul concetto di insidia, affermando che la danneggiata conosceva bene la strada, che era l'unica percorribile per uscire dalla scuola che frequentava abitualmente, e che quindi la disconnessione non costituiva una insidia, nel senso che non era né imprevedibile né inevitabile.

La sentenza propone due motivi di ricorso per cassazione, con il primo dei quali denuncia la violazione dell'art. 2051 c.c., con il secondo la violazione dell'art. 1227 c.c..

Il Comune di Milano ha depositato controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

La sentenza impugnata appare resistere alle critiche mosse, non riscontrandosi una violazione delle norme citate: la corte, dopo aver accertato che nessuno assistette direttamente alla caduta, che la pavimentazione del vialetto era costituita da lastre appoggiate sul terreno, per loro natura non saldate e di conseguenza in taluni punti non perfettamente allineate, e che il percorso era noto alla ricorrente in quanto costituiva l'unica strada di percorrenza per

un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660). È stato poi riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (v. da ultimo le sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895). È appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).

Il bilanciamento tra l'obbligo di custodia e l'obbligo di prudenza comunque esistente in capo al fruitore della cosa è stato di recente puntualizzato da questa Corte nei termini che seguono (proprio in riferimento ad una fattispecie che traeva origine da una caduta accidentale su un marciapiede sconnesso e coperto di foglie): in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.


Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dal controricorrente e le liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, contributo spese generali e accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'8 novembre 2017

**Il Presidente**

dott.ssa Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 9 MAG, 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

